



21348-21

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

Angela Tardio - Presidente -  
Michele Bianchi  
Giuseppe Santalucia  
Francesco Centofanti - Relatore -  
Antonio Cairo

Sent. n. sez. 1181/2021  
CC - 31/03/2021  
R.G.N. 30610/2020

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da  
(omissis) , nato a (omissis)

avverso l'ordinanza dell'11 giugno 2020 del Tribunale di sorveglianza di Perugia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;  
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore  
generale Felicetta Marinelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Perugia confermava la decisione del Magistrato di sorveglianza di Spoleto, che aveva respinto il reclamo avanzato dal detenuto (omissis) avverso la sanzione, irrogatagli dal Consiglio di disciplina, dell'esclusione dalle attività ricreative e sportive per la durata di dieci giorni.

Il Tribunale, in particolare, ribadiva l'assunto, secondo cui l'ambito del controllo demandato al giudice di sorveglianza dovesse essere limitato - a cospetto di sanzione, quale quella di causa, diversa dall'isolamento durante la permanenza all'aria aperta e dall'esclusione dalle attività in comune - alle condizioni di esercizio del potere disciplinare e agli aspetti formali e procedurali, con esclusione di ogni sindacato sul merito dell'illecito contestato, come stabilito dall'art. 69, comma 6, lett. a), Ord. pen.

2. (omissis) ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore, dolendosi, mediante unico motivo, del rifiuto giudiziale di conoscere del merito della vicenda disciplinare ed eccependo, al riguardo, l'illegittimità costituzionale della citata disposizione di legge, per contrasto:

- con l'art. 3, primo comma, Cost., in quanto i rimedi giurisdizionali, concessi al detenuto in materia di sanzioni disciplinari, sarebbero stati ingiustificatamente differenziati, quanto alla latitudine della cognizione del giudice, estesa o meno al merito, senza alcuna evidenza di una maggiore afflittività delle sanzioni assoggettate a più penetrante sindacato;

- con l'art. 113, secondo comma Cost., che esclude che la tutela giurisdizionale dei diritti, nei confronti degli atti dell'Amministrazione pubblica, possa essere esclusa, o limitata a particolari mezzi di impugnazione o a determinate categorie di atti;

- con l'art. 117, primo comma, Cost., rispetto al parametro interposto rappresentato dall'art. 6 CEDU, sul presupposto che le sanzioni disciplinari carcerarie avrebbero natura penale, secondo l'approccio sostanzialistico fatto proprio della Corte di Strasburgo (c.d. *Engel criteria*), e per esse non si potrebbe pertanto negare l'accesso pieno alla tutela giurisdizionale.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

2. La decisione assunta dal giudice *a quo* è conforme alla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 30379 del 30/05/2019, Gallico, Rv. 276605-01; Sez. 1, n. 56714 del 06/07/2017, Martino, Rv. 271908-01), cui occorre dare continuità perché perfettamente aderente al dato normativo sopra richiamato, di piana e lineare interpretazione, secondo cui è inibita al magistrato di sorveglianza, investito di reclamo contro l'irrogazione di una sanzione disciplinare diversa dall'isolamento e dall'esclusione dalle attività in comune, ogni valutazione sul merito della sanzione stessa.

Questa Corte, inoltre, ha già dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 35-*bis* e 69, comma 6, lett. a), Ord. pen. – nella parte in cui riservano al magistrato di sorveglianza, nella predetta sede, un sindacato limitato ai profili di legittimità della sanzione, e del relativo procedimento – sollevata per contrasto con l'art. 24, primo e secondo comma, Cost. (Sez. 7, n. 10487 del 25/01/2019, Carolei, Rv. 276351-01). Una tale scelta normativa, riguardante gli illeciti disciplinari considerati meno gravi (come quello di causa), è stata giudicata incensurabile, «dovendosi riconoscere al legislatore un'ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti di diritto penitenziario, e in tale ambito dei rimedi giurisdizionali in tale contesto attivabili, avuto riguardo in particolare alla loro funzione e al loro regime applicativo», una volta fatto salvo, come nella specie, il diritto di azione nel suo nucleo essenziale e conservando comunque il detenuto la possibilità di dispiegare incidentalmente piene difese in eventuali procedimenti in cui le condotte sanzionate disciplinarmente dovessero, ad altri fini, acquisire rilevanza.

3. Manifestamente infondati appaiono anche i dubbi di legittimità costituzionale, prospettati nell'odierno ricorso con riferimento agli ulteriori parametri costituzionali in esso evocati.

La scala di crescente afflittività delle sanzioni disciplinari carcerarie, delineata dal legislatore, risponde a un ragionevole apprezzamento, tratto dall'esperienza, come si dirà anche più oltre; essa non appare arbitraria, né dunque può considerarsi fonte di irrazionale disparità di trattamento, ex art. 3, primo comma, Cost., come del resto già ritenuto da Sez. 7, n. 10487 del 2019, cit., l'assicurare più ampia tutela giudiziaria solo a cospetto delle sanzioni più gravi.

La garanzia costituzionale, apprestata dall'art. 113, secondo comma, Cost., concerne il solo controllo giurisdizionale di legittimità degli atti, anche sanzionatori, adottati dalle Pubbliche amministrazioni, che le citate disposizioni di ordinamento penitenziario non rinnegano. Nel sindacato inerente «le condizioni di esercizio del potere disciplinare», comunque assicurato dal citato art. 69,

comma 6, lett. a), Ord. pen., rientra altresì, infatti, la verifica della completezza e accuratezza dell'accertamento di violazione, anche in rapporto alle deduzioni difensive, nonché della logicità di motivazione della relativa decisione e di ogni altro profilo che valga a riscontrare – come la norma costituzionale impone – la legalità, in senso formale e sostanziale, dell'operato dell'Autorità penitenziaria.

Occorre infine considerare che soltanto le sanzioni disciplinari carcerarie più severe possono considerarsi «penali» dal lato conténutistico, ai fini dell'applicazione delle garanzie di cui all'art. 6 CEDU (in termini, Sez. 2, n. 9184 del 15/12/2016, dep. 2017, Pagano, Rv. 269237-01). E le sanzioni più severe sono le punizioni dotate di significativo grado di afflittività, in quanto direttamente interferenti con beni personali primari del detenuto; tra questi rientra, nel patito contesto di limitazione della libertà, la vita di relazione del medesimo detenuto, senz'altro incisa da sanzioni quali l'isolamento durante la permanenza all'aria aperta, o l'esclusione dalle attività in comune. Non pregiudica viceversa l'esercizio di diritti primari del soggetto recluso la mera sua esclusione, per un tempo non superiore a dieci giorni, dalla possibilità di svolgere, individualmente, attività ricreative e sportive, sicché neppure la censura riferita all'art. 117, primo comma, Cost. merita di essere sottoposta al giudice delle leggi.

4. Alla reiezione del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 31/03/2021

Il Consigliere estensore

Francesco Centofanti



Il Presidente

Angela Tardio

